

Avv. Eleonora Verdini

TRIBUNALE DI ANCONA

RICORSO

PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO

Nell'interesse della sig.ra Chiappa D. [REDACTED], CF. [REDACTED] nata il [REDACTED] in [REDACTED] (●) e residente in [REDACTED] (AN) via [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Verdini, del Foro di Macerata (CF: VRDLNR79E43C770Z pec:avveleonoraverdini@cnfpec.it) giusta procura allegata alla presente, con la stessa ivi elettivamente domiciliata in Civitanova Marche Largo Castelfidardo n. 24

premessi che

- I sig.ri [REDACTED] CF. [REDACTED] nato il [REDACTED] in [REDACTED] [REDACTED] e Chiappa D. [REDACTED] CF. [REDACTED] nata il [REDACTED] in [REDACTED] (●), coniugi in regime di comunione dei beni, presentavano istanza di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento familiare;
- L'istanza veniva iscritta al protocollo n. 9670/22 procedimento n. 20/22 e affidata all'avv. Emanuela Cortucci in qualità di gestore, che accettava la nomina;
- Nelle more di una prima lavorazione il sig. [REDACTED] decedeva [REDACTED] in data 19/12/2022, come risultante da certificato di morte;
- Si rendeva necessario aggiornare ad aggiornare le informazioni precedentemente fornite per la prosecuzione corretta della procedura e pertanto si fornivano le successive relazioni integrative e relativi allegati;
- La sig.ra Chiappa risulta qualificabile come "consumatore" ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera b) della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012;
- La sig.ra Chiappa si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art 6 comma 2 lettera c) Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, rivelandosi un forte squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio attuale per

Avv. Eleonora Verdini

farvi fronte, che di fatto non rende possibile rispettare tutte le obbligazioni secondo le scadenze in origine pattuite. Tale squilibrio trova le proprie cause iniziali nelle difficoltà economiche riscontrate in campo lavorativo, già diversi anni fa, sia di lei che del marito ormai defunto. Infatti già negli ultimi anni di lavoro, il reddito era notevolmente diminuito e si erano formati molteplici debiti. I coniugi cercarono di ridurre al minimo

OMISSIS

- attualmente la signora Chiappa percepisce dall'IMPS, a partire da agosto 2020, una pensione (assegno n. 33035780 cat. VOART) pari ad € [REDACTED] annue fino al 2022 (Allegato n. 1). La suddetta pensione recentemente è stata aumentata ad € [REDACTED] mensili, e costituisce attualmente l'unica fonte di reddito.

Avv. Eleonora Verdini

- Fino al 19/12/2022 l'istante era coniuge in regime di comunione dei beni con il sig. [REDACTED] che percepiva dall'IMPS, a partire dal 01/01/2013, una pensione di € [REDACTED] annue compresa la tredicesima (assegno n. 04012785 Cat. AS). A seguito del decesso del sig. [REDACTED], l'ultimo assegno ricevuto è quello di dicembre 2022 ed ora l'istante non può più contare su tale entrata economica. Inoltre la stessa non ha diritto alla pensione di reversibilità.

Quando era stato sottoscritto il mutuo bancario (05/02/2003) ed assunti i vari debiti,

OMISSIS

- il nucleo familiare ha percepito complessivamente retribuzioni per € [REDACTED] nell'anno 2019 (isee 2022); € [REDACTED] nel 2018 (isee 2021); € [REDACTED] nel 2017 (isee 2020), come risulta dai modelli ISEE ; Si precisa che l'ultimo modello Isee rilasciato nell'anno 2023 che riporta un reddito di € [REDACTED], pur riferendosi ai redditi del 2021, non comprende quello derivato dalla pensione del [REDACTED] in quanto il nucleo familiare preso in considerazione è ormai costituito dalla sola signora Chiappa.
- le cause dell'indebitamento, pertanto, risiedono prevalentemente nella crisi lavorativa di entrambi i coniugi che negli anni hanno percepito retribuzioni sempre più modeste e quindi nell'assenza di un adeguato reddito. Con il pensionamento, la situazione è leggermente migliorata ma le somme entranti si sono rivelate comunque insufficienti a coprire la totalità dei debiti accumulati. Per far fronte ai vari debiti, solo in parte saldati, i coniugi hanno sempre fatto una vita molto limitata, privandosi di ogni superfluità, ed attualmente la sig.ra Chiappa vive grazie solamente alla propria pensione, appena sufficiente a far fronte alle esigenze personali e della casa.

- il nucleo familiare della ricorrente è attualmente composto esclusivamente dalla ricorrente stessa in quanto vedova con due figli maggiorenni, economicamente autosufficienti e residenti all'estero.
- La sig.ra Chiappa è titolare, insieme al figlio [REDACTED], del conto corrente postale n. [REDACTED], utilizzato in realtà solo dalla stessa, principalmente per l'accredito della pensione e il pagamento del proprio finanziamento Compass.
- La sig.ra Chiappa, quale erede, è in possesso di un autoveicolo [REDACTED] del 26/04/2010 (targa n. [REDACTED]) precedentemente di proprietà del sig. [REDACTED];
- La sig.ra Chiappa è proprietaria (per una parte in proprio e per l'altra quale erede del coniuge) dell'abitazione in cui risiede su cui grava ipoteca (mutuo ipotecario n. 850002608261 Unicredit spa). Tale abitazione è stata oggetto della procedura di esecuzione immobiliare n. 337/11 RGE presso il Tribunale di Ancona contro il sig. [REDACTED], chiusa a seguito di accordo transattivo tra il [REDACTED] e BTL Distribution srl con pagamento del debito complessivo di € [REDACTED],70 in favore della medesima. Tale accordo fu accettato al solo fine di salvare l'immobile, unico patrimonio reale per la famiglia. Per rispettare tale accordo e liberare l'immobile in cui vivevano, i coniugi si sono ulteriormente indebitati accendendo i finanziamenti Compass.
- Il debito più consistente è costituito dal mutuo ipotecario (ipoteca di primo grado che si iscriveva presso la conservatoria del territorio di Ancona, in cui è sito l'immobile di proprietà dei medesimi nel Comune di [REDACTED], Via [REDACTED]) a tasso variabile n. 850002608261 acceso presso la Unicredit spa in data 05/02/2003 per la somma iniziale di € [REDACTED],00 da restituire in 240 rate mensili con l'aggiunta degli interessi. Già da molto tempo l'istante non riesce più a versare le dovute rate.
- Le altre posizioni debitorie riguardano i finanziamenti Compass: a Chiappa D [REDACTED] del 14/09/2020 per l'importo totale di € [REDACTED],48 da restituire con gli interessi in 84 rate mensili di € [REDACTED],21 ognuna e finanziamento a [REDACTED], coobbligata Chiappa



Avv. Eleonora Verdini

██████ del 06/02/2020 per l'importo totale di € ██████,00 da restituire con gli interessi in 48 rate mensili di € ██████15 ognuna.

- Ulteriore debito, scoperto dalla ricorrente solo di recente, è l'ingiunzione di pagamento n. 4264 emessa dalla MT spa Concessionario della riscossione del Comune di ██████ datata 24/01/2023 rivolta al sig. ██████, ed ereditata dall'istante, per la somma complessiva di € ██████;
- È terminato il procedimento civile presso il Tribunale di Ancona n. 1263/2021 RG contro Unicredit spa per anatocismo per la quale ad oggi hanno un debito con il difensore come da preventivo firmato di € ██████,00 oltre rimborso forfettario 15% iva e cap (totale ██████84) per l'intera causa in Tribunale. Il procedimento è terminato con una sentenza di rigetto della domanda attorea e condanna della sig.ra Chiappa al pagamento della spese legali di controparte.
- Le spese correnti annuali stimate necessarie al sostentamento del nucleo familiare ammontano ad € ██████ così individuabili:
 - assicurazione auto € ██████00;
 - Bollo auto € ██████8;
 - Bollette luce, gas e acqua stimato in € ██████00;
 - Vitto € ██████0;
- la ricorrente, negli ultimi cinque anni, non ha compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio ad eccezione della recentissima accettazione tacita dell'eredità del defunto marito che ad ogni modo non comporta un aggravamento della propria posizione debitoria;
- la ricorrente, nei precedenti cinque anni, non ha fatto ricorso ad alcuna procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento ex legge 27 gennaio 2012 n. 3;
- La situazione patrimoniale passiva della ricorrente, alla data di presentazione del presente ricorso evidenzia le seguenti voci:

Avv. Eleonora Verdini

VALORI PATRIMONIALI PASSIVI ACCERTATI

Unicredit Banca spa (mutuo ipotecario)	€ [REDACTED]
Unicredit Banca spa (spese legali)	€ [REDACTED]
Finanziamento Compass [REDACTED]	€ [REDACTED]
Finanziamento Compass Chiappa D [REDACTED]	€ [REDACTED]
Preventivo firmato Avv. Verdini (causa Unicredit spa)	€ [REDACTED]
Preventivo firmato Avv. Verdini (piano consumatore)	€ [REDACTED]
Ingiunzione di pagamento	€ [REDACTED]
OCC	€ [REDACTED]
TOTALE	€ [REDACTED]

- I ricorrenti hanno intenzione di avvalersi di una delle procedure previste dall'art.7 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, nello specifico, la procedura denominata "Piano del Consumatore" e che a tal fine è necessario l'ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi così come definito dall'art. 15 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012;
- che il comma 9 dell'art. 15 della L. 3/2012 prevede che *"I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 R.D. 16.03.1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del Tribunale o dal Giudice da lui delegato"*

CHIEDE

Che a seguito della nomina di un professionista, così come previsto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi al fine di poter usufruire delle procedure previste dalla citata legge e

Avv. Eleonora Verdini

in particolare, l'ecc.mo Tribunale di Ancona voglia procedere all'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento affinché si possa provvedere alla soddisfazione dei creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano del Consumatore allegato al presente ricorso.

Si chiede inoltre che sia emesso il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore da parte dei creditori al fine di conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento e non compromettere la fattibilità del piano, nonché la sospensione di eventuali procedure già iniziate nelle more della decisione.

Civitanova Marche-Ancona, lì 06/05/2024

Chiappa D

Chiappa 

E' autentica

Avv. Eleonora Verdini

Eleonora Verdini

Allegati:

- 1- piano del consumatore;
- 2- precedenti relazioni.

Avv. Emanuela Cortucci
Via A. Pasquinelli n. 2/A - Scala 4
60035 JESI (AN)
Tel. 0731 212782 - Fax 0731 212797
Cell. 320 3347556
e-mail: emanuela@avvocatocortucci.it
PEC: emanuela.cortucci@pec-ordineavvocatiancona.it
PEC: 20.2022.sovraindebitamento@pec-ordineavvocatiancona.it

**RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
relativamente alla PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
AI SENSI DEGLI ARTT. 67 SS CCII
presentata dalla sig.ra CHIAPPA D [REDACTED]
(Procedimento n. 20/2022 presso l'OCC Ordine degli Avvocati di Ancona)**

Indice:

- Premessa
- Situazione familiare e spese
- Passività
- Attività
- Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (a)
- Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (b)
- Valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (c)
- Indicazione presunta dei costi della procedura (d)
- Valutazione in ordine al merito creditizio da parte del soggetto finanziatore
- Considerazioni giuridiche in ordine alla proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore
- Conclusioni

PREMESSA

La sottoscritta Avv. Emanuela Cortucci (Cod. Fisc.: CRT MNL 78T62 E388L; fax: 0731 212797; pec: 20.2022.sovraindebitamento@pec-ordineavvocatiancona.it; pec: emanuela.cortucci@pec-ordineavvocatiancona.it), con studio in Jesi (AN) Via Pasquinelli n. 2/A, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Ancona espone quanto segue.

In data 26 Luglio 2022 l'Avv. Eleonora Verdini, depositava istanza (n. 20/2022) di nomina di un Gestore della Crisi da Sovraindebitamento presso l'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Ancona.

In data 01/08/2022 la scrivente Avv. Emanuela Cortucci riceveva a mezzo pec la nomina di Gestore della crisi da sovraindebitamento per i debitori sig. [REDACTED] e sig.ra Chiappa D [REDACTED].

In data 03/08/2022 la sottoscritta accettava l'incarico dichiarando, tra le altre,



OMISSIS

**CONSIDERAZIONI GIURIDICHE IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

La debitoria complessiva della sig.ra Chiappa deriva sostanzialmente da un mutuo ipotecario, debiti privilegiati per spese legali, nonché debiti chirografari per prestiti erogati dalla finanziaria Compass banca s.p.a. ed ulteriori spese legali.

Dall'analisi della documentazione depositata, risulta che la sig.ra Chiappa abbia sostenuto spese proporzionate rispetto alle ordinarie esigenze di vita quotidiana ed ha sempre cercato di onorare i propri debiti adottando un tenore di vita molto modesto e congruo rispetto ai propri mezzi.

In ordine alla posizione debitoria nei confronti di Unicredit si rileva che a fronte di un capitale originario di € [REDACTED] mila da pagarsi con 240 rate (20 anni) la banca, con raccomandata del 18/03/2024, ha dichiarato che risultano impagate n. 62 rate per [REDACTED] oltre interessi ed altre spese.

Da ciò si può desumere che la sig.ra Chiappa ha pagato 178 rate e, stando alle rate indicate nell'allegato piano di ammortamento del finanziamento datato 29/09/2016, dovrebbe aver già corrisposto oltre [REDACTED] mila euro.

Quindi, vero è che trattandosi di mutuo a tasso variabile l'incidenza degli interessi è notevole rispetto al capitale che residua ancora 'tecnicamente' dovuto, però è altrettanto vero che, tenuto conto di quanto la banca dovrebbe aver già incassato e di quanto la Chiappa intende ulteriormente corrispondere con il presente piano, emerge chiaramente che la ricorrente ha -di fatto- restituito tutta la somma ricevuta in prestito oltre a parte degli interessi e spese.

Inoltre, la sig.ra Chiappa è rimasta vedova e vive esclusivamente della pensione.

La proposta prevede:

- a) l'apporto di finanza esterna di complessivi € [REDACTED] che verrebbe corrisposto in una unica soluzione entro 15 giorni dal passaggio in giudicato della Sentenza di omologa del piano dal figlio della sig.ra Chiappa D. [REDACTED] ([REDACTED]) in favore del creditore ipotecario Unicredit s.p.a.;
- b) il pagamento di € [REDACTED] mensili per complessive 120 rate, ovvero 10 anni, e con le seguenti percentuali di soddisfazioni:
 - *Crediti prededucibili*: OCC e Avv. Verdini (quota del 75% relativamente al preventivo per la redazione della proposta di ristrutturazione del consumatore, così come



previsto dall'art. 6, comma 1, lett. B) CCII) al 100%;

- **Credito ipotecario:** Unicredit s.p.a. al 42% (di cui 34% mediante pagamento rateale secondo la proposta di piano *de qua* e l'8% derivante dal contributo una tantum da parte dei figli della sig.ra Chiappa da versare entro 15 giorni dal passaggio in giudicato della Sentenza di omologa del piano di ristrutturazione così formulato);
- **Crediti privilegiati:** Avv. Verdini (quota del 25% relativamente al preventivo per la redazione della proposta di ristrutturazione del consumatore, oltre che –al 100%- per il compenso relativo alla causa contro Unicredit) al 12%;
- **Crediti chirografari:** Unicredit s.p.a. (spese legali conseguenti a sentenza Trib. Ancona n. 80/2024), Compass Banca s.p.a. per entrambi i finanziamenti, Comune di Falconara M.ma (tramite M.T. spa) al 10%.

Il piano può essere così schematizzato:

creditori	tipo debito	residuo credito	prededucibile	ipotecario	privilegiato	chirografario	% pagamento	valore rimborso	valore rata mensile
OCC	compenso	██████	██████				100	██████	██████
Unicredit S.p.A. (Dovalue S.p.A.)	mutuo	██████		██████			34	██████	██████
Unicredit S.p.A.	spese legali	██████				██████	10	██████	██████
Compass Banca S.p.A.	finanziamento	██████				██████	10	██████	██████
Compass Banca S.p.A.	finanziamento	██████				██████	10	██████	██████
Avv. Eleonora Verdini (causa)	spese legali	██████			██████		12	██████	██████
Avv. Eleonora Verdini (CCII)	spese legali prededucibile (75%)	██████	██████				100	██████	██████
Avv. Eleonora Verdini (CCII)	spese legali privilegiata (25%)	██████			██████		12	██████	██████
Comune di ████████ (M.T. spa)	sanzione CDS	██████		██████		██████	10	██████	██████

Dettaglio della posizione del creditore ipotecario:

creditore ipotecario per mutuo: Unicredit S.p.A. (Dovalue S.p.A.)					
pagamento rateale		finanza esterna		totale	
% soddisfo	importo	% soddisfo	importo	% soddisfo	importo
34	██████	8	██████	42	██████

Nello specifico l'importo mensile di € ██████⁴ viene così ripartito e pagato secondo le seguenti modalità dal passaggio in giudicato della Sentenza di omologa del piano:

- a) Il credito prededucibile dell'OCC di € ██████ viene pagato nella misura del 100% e verrà pagato in n. 120 rate di € ██████ c.u. (durata 120 mesi);

⁴ L'importo della rata è leggermente diverso rispetto a quello indicato nel piano dell'istante in quanto il valore del credito di Unicredit s.p.a. è aggiornato all'importo del precetto e non a quello indicato nella precedente diffida stragiudiziale.



- b) Il credito prededucibile dell'Avv. Verdini di € [REDACTED] (quota del 75%) viene pagato nella misura del 100% e verrà pagato in n. 120 rate di € [REDACTED] c.u. (durata 120 mesi);
- c) Il credito ipotecario vantato da UNICREDIT s.p.a. di € [REDACTED] viene pagato nella misura complessiva del 42% (€ [REDACTED]), di cui l'8 % per l'importo di € [REDACTED] entro 15 giorni dal passaggio in giudicato della Sentenza di omologa del piano, mentre il 34% per l'importo di € [REDACTED] verrà pagato in n. 120 rate di € [REDACTED] c.u. (durata 120 mesi);
- d) Il credito privilegiato dell'Avv. VERDINI di € [REDACTED] (di cui € [REDACTED] per la quota del 25% per l'assistenza nel presente procedimento ed € [REDACTED] per il compenso nella causa vs Unicredit) viene pagato nella misura del 12% per l'importo di € [REDACTED] e verrà pagato in n. 120 rate di € [REDACTED] c.u. (durata 120 mesi);
- e) il credito chirografario vantato da UNICREDIT S.p.A. di € [REDACTED] viene pagato nella misura del 10 % per l'importo di € [REDACTED], e verrà pagato in n. 120 rate di € [REDACTED] c.u. (durata 120 mesi);
- f) il credito chirografario vantato da COMPASS BANCA s.p.a. di € [REDACTED] viene pagato nella misura del 10 % per l'importo di € [REDACTED], e verrà pagato in n. 120 rate di € [REDACTED] c.u. (durata 120 mesi);
- g) il credito chirografario vantato dal COMUNE DI [REDACTED] (tramite la M.T. spa) di € [REDACTED] viene pagato nella misura del 10 % per l'importo di € [REDACTED], e verrà pagato in n. 120 rate di € [REDACTED] c.u. (durata 120 mesi).

Si riepiloga il piano come da seguente prospetto del piano di rientro-ammortamento delle 120 rate (tenuto conto delle specifiche suddivisioni per soggetto e tipologia-origine del credito):

anno	rata	OCC	Unicredit S.p.A. (mutuo)	Unicredit S.p.A. (sp. leg.)	Compass Banca S.p.A.	Compass Banca S.p.A.	Avv. Eleonora Verdini (causa)	Avv. E. Verdini (CII) 75% pred.	Avv. E. Verdini (CII) 25% priv.	Comune di [REDACTED] a [REDACTED] (M.T. spa)	Totali
valore rimborso											
1	1										
1	2										
1	3										
1	4										

OMISSIS

OMISSIS

In caso di non omologazione del piano, la sig.ra Chiappa potrebbe subire l'espropriazione immobiliare ma, in tal caso, l'unico creditore che potrebbe essere eventualmente soddisfatto potrebbe essere (e verosimilmente solo parzialmente) solo l'ipotecario, e nulla rimarrebbe per gli altri creditori, i quali vedrebbero aggravare le rispettive posizioni creditorie per i maturandi interessi.

Inoltre, in tale evenienza, la sig.ra Chiappa, che vive di sola pensione, non avrebbe più la casa ove abitare né le disponibilità sufficienti per affrontare le spese quotidiane, dovendo scegliere se pagare un canone locativo e/o acquistare beni di prima necessità.

In merito all'ipotetica vendita dell'auto si osserva che la sig.ra Chiappa dispone solo dell'ereditata auto fi [redacted] il cui valore corrente può essere stimato in € [redacted]

L'ipotesi di esecuzione forzata del predetto bene mobile registrato non sembra essere appetibile per i creditori, i quali non trarranno rilevanti utilità, solo a considerare che dovranno sostenere dei costi che andranno ad incidere profondamente sull'effettivo residuo prezzo ipoteticamente ricavabile.

Oltre a ciò, sempre nel caso di ipotizzata vendita della [redacted] la sig.ra Chiappa, a causa dei prok [redacted] non potrebbe utilizzare autonomamente i mezzi pubblici e conseguentemente avrà l'esigenza di acquistare un altro veicolo che, tenuto conto delle modeste disponibilità economiche, non potrà che essere un'altra analoga utilitaria.



Quindi, ad avviso della scrivente, la vendita dell'auto non sembra un'operazione vantaggiosa né per i creditori, i quali non beneficerebbero di una 'importante' somma economica da distribuire ed idonea a soddisfarli, né per la debitrice, che comunque, necessitando di un'auto -anche solo per fare la spesa quotidiana-, dovrebbe comunque acquistarne un'altra. Infine, per i creditori non sarebbe utile neppure intraprendere una diversa procedura esecutiva mobiliare, ovvero il pignoramento del quinto della pensione, in quanto l'importo della pensione percepita dalla sig.ra Chiappa è al di sotto del minimo pignorabile.

In definitiva, considerata la messa a disposizione di finanza esterna (di cui i creditori non potrebbero beneficiare se non con l'omologa del piano di ristrutturazione), nonché di una quota della pensione futura (altrimenti non pignorabile) per la durata di 10 anni, e nella presupposta correttezza circa le valutazioni esposte in ordine al probabile esito delle eventuali vendite coattive ed ai stimati valori di realizzo, si ritiene che in caso di omologa del piano di ristrutturazione i creditori potranno essere soddisfatti in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

In altre parole, nella situazione attuale la Chiappa non ha disponibilità economica sufficiente per pagare tutti i debiti, pertanto, dovrebbe essere positivamente considerata la disponibilità della debitrice di offrire ai creditori somme di denaro che altrimenti questi non avrebbero la possibilità di recuperare neppure coattivamente.

Quindi, il ricorso alla procedura di ristrutturazione dei debiti dimostra la buona fede e la volontà dell'istante di voler adempiere le proprie obbligazioni, nei limiti delle proprie possibilità, per affrontare l'attuale la situazione divenuta insostenibile, atteso che gli importi delle rate dei finanziamenti, uniti alla rata del mutuo, hanno raggiunto importi superiori rispetto alle uniche entrate costituite dalla percezione della sola pensione.

La sig.ra Chiappa intende dunque soddisfare tutti i creditori –seppur parzialmente– compatibilmente con le risorse economiche derivanti dalla pensione e condurre un tenore di vita sufficientemente dignitoso, che le sarebbe consentito rimanendo proprietaria dei beni immobili (appartamento e garage) e dell'autovettura ereditati dal marito.

Da ultimo, si ritiene fondata e condivisibile la richiesta, come prevista nella proposta dell'istante, di applicazione, in via prudenziale, dell'art. 70, comma 4, del divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il



divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

In definitiva, la debitrice è una consumatrice, non è stata esdebitata nei 5 anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (visto che l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte non è stata determinata in maniera consapevole e colpevole).

CONCLUSIONI

La proposta di piano di ristrutturazione dei debiti della sig.ra Chiappa prevede che l'immobile ove risiede ed il bene mobile registrato rimanga nella disponibilità della debitrice (nel presupposto che le vendite -anche delle quote dei terreni- non appaiono convenienti, tenuto conto dei tempi, dei costi e delle prospettive di incasso), nonché l'apporto di finanza esterna di € [REDACTED]; l'accantonamento mensile della somma di € [REDACTED] per n. 120 rate, ovvero 10 anni.

E dunque è richiesta l'autorizzazione all'accantonamento mensile della somma di € [REDACTED] che la debitrice si rende disponibile ad eseguire con pagamenti trimestrali (secondo gli importi rispettivamente spettanti ai vari creditori e come acconti per l'occ -per il compenso prededucibile-), ed alla distribuzione periodica delle somme accantonate.

Sarà poi onere del gestore relazionare in merito all'esecuzione del piano di riparto depositando il relativo rendiconto periodico.

In definitiva, il gestore Avv. Emanuela Cortucci ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, può ritenersi attendibile e ragionevolmente attuabile, ed esprime giudizio positivo sulla ragionevole fattibilità del piano allegato alla proposta di ristrutturazione dei debiti formulata dalla sig.ra Chiappa.

Jesi, li 09/05/2024

Avv. Emanuela Cortucci

**CORTUCCI
EMANUELA**

Firmato digitalmente
da CORTUCCI
EMANUELA
Data: 2024.05.09
12:25:53 +02'00"

Si allegano:

A. Ricorso Chiappa D [REDACTED]



OMISSIS

N.R.G. PU 70-1/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile

in persona del Giudice Dr.ssa Maria Letizia Mantovani,
nel procedimento ex art. 67 ss CCII introdotto da D. [REDACTED] CHIAPPA con l'ausilio dell'O.C.C.
nominato Avv. EAMNUELA CORTUCCI;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

con decreto ex art. 70 CCII del 30/05/2024, rilevata l'ammissibilità della proposta, è stata dichiarata l'apertura del procedimento di omologazione dell'accordo per la ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da CHIAPPA D. [REDACTED];

L'OCC ha depositato la propria relazione dalla quale emerge che il decreto di apertura è stato comunicato a tutti i creditori e che, nel termine assegnato, il creditore ipotecario Dovalue ha fatto pervenire le proprie osservazioni volte contestare la convenienza della proposta sia con riferimento all'arco temporale di esecuzione del piano, ritenuto eccessivamente dilatato, che con riferimento alla convenienza della medesima proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.

L'OCC ha quindi relazionato in merito alle osservazioni pervenute confermando il proprio parere favorevole all'omologazione e dando altresì atto della possibilità, sentita la debitrice, di emendare il piano attraverso l'incremento della quota di finanza esterna a favore del creditore ipotecario da € 6.000 fino ad € 10.000.

All'udienza del 19/09/2024 il creditore ipotecario ha insistito per il rigetto della richiesta di omologazione e l'OCC ha ulteriormente precisato come il credito residuo vantato da DOVALUE ammonti ad € 78.108,26 e sia destinato ad essere soddisfatto, all'esito dell'incremento della quota di finanza esterna, nella misura del 47% (con il pagamento della somma complessiva di € 38.000,00 di cui 10.000, da versarsi entro 15 giorni dall'omologa ed i restanti nel termine di dieci anni.



L'opposizione proposta dal creditore ipotecario non merita accoglimento nell'alveo della complessiva disamina e del bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi alla verifica di ammissibilità e di omologabilità del piano.

In particolare, nella specie, sussistono idonei elementi per ritenere che il credito residuo in capo all'opponente, pari ad € 78.108,26 possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria, nell'ottica della ulteriore doverosa verifica di maggior convenienza del piano rispetto ad una ipotesi liquidatoria anche avuto riguardo alla soddisfazione, sebbene in percentuale, della massa dei creditori che, nello scenario della liquidazione controllata, verrebbero del tutto pregiudicati a favore dell'unico creditore ipotecario soddisfatto. Inoltre la massa dei creditori, ad eccezione dell'ipotecario opponente, non potrebbe giovare della finanza esterna, peraltro incrementata di ulteriori € 4.000,00 da parte del ricorrente debitore, con ulteriore incremento, unicamente a favore del creditore opponente, della proposta originaria.

Nella specie va evidenziato lo sforzo prospettato dalla debitrice la quale versa in condizioni personali e di salute precarie dal che discende come non possa essere sottovalutata la condotta debitoria tendente alla massimizzazione della soddisfazione dei creditori, anche valorizzando il disposto di cui all'art. 67 comma 4 CCII a fronte del quale è possibile prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC. Ne discende come il valore di soddisfazione del creditore ipotecario non debba necessariamente coincidere con il valore di stima dell'immobile bensì con il ricavato in concreto ottenibile in caso di liquidazione che coincide con il verosimile realizzo del bene una volta posto in vendita.

In proposito appare essenziale evidenziare come le circostanze confermate dall'OCC, evidenzino la necessità di consistenti e dispendiose opere di manutenzione straordinaria dell'immobile che allo stato versa in condizioni di precaria manutenzione che ne diminuiscono apprezzabilmente il valore di mercato nonché l'appetibilità. Ulteriore elemento valutativo consiste nei fisiologici ribassi che sarebbero consentiti in uno alle prededuzioni maturate in una eventuale procedura esecutiva individuale, autonomamente proseguibile dal creditore ipotecario anche nell'ipotesi della liquidazione controllata.

Ne discende dunque che, nella specie, l'alternativa liquidatoria non risulterebbe maggiormente soddisfattiva delle ragioni del creditore ipotecario laddove con la



ristrutturazione proposta verrebbe comunque garantito il soddisfacimento del credito in misura non esigua.

Quanto alle tempistiche del piano, l'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva sulla ragionevole durata dello stesso appare idonea a minare l'effettività dello strumento mal conciliandosi con la ratio della normativa sul sovraindebitamento (volta a consentire il *fresh start* del debitore) con conseguente valutazione caso per caso delle peculiarità della fattispecie oggetto di disamina al fine di conciliare i contrapposti interessi coinvolti.

Considerato conclusivamente che, nel caso di specie, il piano di ristrutturazione dei debiti proposto permette di perseguire la duplice finalità di garantire il rispetto del principio della *par condicio creditorum* e di consentire al soggetto sovraindebitato di provvedere a una soddisfazione dei creditori, nei limiti delle proprie possibilità fornendo il massimo impegno al fine della miglior soddisfazione possibile del ceto creditorio;

P.T.M.

visto l'art. 70 CCI

RESPINGE l'opposizione presentata dal creditore DOVALUE Spa;

OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **D. [REDACTED]**

CHIAPPA C.F. [REDACTED]

DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà anche sottoponendole al GD ove opportuno ai sensi dell'art. 71 comma 1 CCII, nonché relazioni con cadenza semestrale sullo stato dell'esecuzione;

DISPONE la pubblicazione del piano e della presente sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, con epurazione dei dati sensibili, entro quarantotto ore dal deposito;

DISPONE che il piano e la presente sentenza vengano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori;

DICHIARA chiusa la procedura.

Si comunichi.

Ancona, 30/09/2024

Il Giudice

Dr.ssa Maria Letizia Mantovani

